



14 ottobre 2025

Bozza dei documenti relativi alla messa concorso

Allegato V

Modello di concessione (senza allegati)

Riferimento: Concessione n. °

Berna, gg.mm.aaaa

Concessione di radiocomunicazione mobile

rilasciata dalla Commissione federale delle comunicazioni ComCom

a favore di XYZ

La concessionaria
Indirizzo

concernente **l'uso di frequenze radiomobili nelle bande 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz e 2600 MHz per la fornitura di servizi di telecomunicazione a livello nazionale in Svizzera**

Indice

1	Oggetto della concessione.....	4
2	Scopo della concessione.....	4
3	Basi giuridiche.....	4
4	Durata della concessione.....	5
5	Diritti e obblighi di utilizzo delle frequenze.....	5
5.1	Prescrizioni di utilizzo	5
5.2	Lavori di conversione della rete.....	5
5.3	Obbligo di copertura tramite la propria infrastruttura di rete terrestre.....	5
5.4	Obblighi di coordinamento delle frequenze.....	6
5.5	Confini nazionali.....	6
5.6	Sistemi di misurazione e ricezione della Confederazione	6
5.7	Interferenze radio.....	6
6	Obbligo d'informazione e di notifica.....	6
7	Informazioni fornite dall'UFCOM.....	6
8	Disposizioni penali e misure di vigilanza.....	7
9	Tasse.....	7
9.1	Importo dell'aggiudicazione	7
9.2	Tasse amministrative.....	7
10	Cambiamenti nel rapporto di concessione.....	8
10.1	Trasferimento della concessione.....	8
10.2	Modifica e revoca della concessione.....	8
10.3	Rinuncia alla concessione.....	8
11	Allegati (non inclusi nel presente modello di concessione).....	9
12	Rimedi giuridici.....	10

1 Oggetto della concessione

La presente concessione è rilasciata dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) (art. 22a cpv. 1 della legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997, LTC; RS 784.10) ed è composta dal documento di concessione e dagli allegati I-V. Gli allegati sono parte integrante di questa concessione, e possono essere aggiornati dinamicamente¹.

La concessione autorizza la concessionaria a utilizzare lo spettro di frequenze per lo scopo descritto nella concessione e alle condizioni ivi indicate (art. 16 dell'ordinanza sull'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze del 18 novembre 2020, OUS; RS 784.102.1). Questa concessione concede alla concessionaria della stessa i diritti d'uso delle radiofrequenze mobili nelle bande 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz e 2600 MHz, acquisite nell'asta tenutasi dal GG mese AAAA al GG mese AAAA.

2 Scopo della concessione

I diritti d'uso delle frequenze messi all'asta sono utilizzati per la gestione di una rete radiomobile cellulare (MFCN², IMT³) per la fornitura di servizi di telecomunicazione a livello nazionale in Svizzera. La concessionaria è libera di scegliere la tecnologia nell'ambito degli standard armonizzati. L'esercizio di questa rete deve offrire alla popolazione e all'economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti (art. 1 LTC).

3 Basi giuridiche

I diritti e gli obblighi della concessionaria si fondano sulle disposizioni della presente concessione di radiocomunicazione nonché sulle basi legali applicabili. A questa concessione si applicano in particolare le seguenti basi legali:

- legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10)
- ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1)
- ordinanza del 18 novembre 2020 sull'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS; RS 784.102.1)
- Piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF) e relativi requisiti tecnici di interfaccia (RIR)
- ordinanza dell'UFCOM del 18 novembre 2020 sull'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUUS; RS 784.102.11)
- ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; 784.101.2)
- ordinanza del 18 novembre 2020 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST; RS 784.106)

Si applica la versione della base legale pertinente valida al momento in questione. Le disposizioni della presente concessione si applicano con riserva di eventuali modifiche delle basi legali applicabili. In particolare, le tasse amministrative vengono stabilite secondo il punto 9.2 conformemente alle rispettive basi legali vigenti e nel corso della durata della concessione possono pertanto subire adeguamenti per quanto riguarda la base di calcolo e l'importo. Anche altri regolamenti futuri come quelli relativi alla sicurezza informatica e sulla sicurezza delle informazioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione⁴.

¹ È possibile che la concessione e gli allegati abbiano date di emissione diverse a causa dell'aggiornamento dinamico.

² *Mobile/Fixed Communications Networks*

³ *International Mobile Telecommunications* (termine generico utilizzato per i sistemi mobili a banda larga)

⁴ Ad esempio, sulla base di una revisione della LTC o dell'OST

Le basi giuridiche citate non escludono l'applicabilità di altri decreti e disposizioni. La concessionaria deve inoltre rispettare tutte le altre prescrizioni pertinenti che esulano dal diritto delle telecomunicazioni, in particolare quelle relative al controllo del traffico delle telecomunicazioni, alla protezione dei dati, alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, alla pianificazione territoriale, alla protezione dalle radiazioni, all'elettricità, al diritto della concorrenza e alla radiodiffusione.

4 Durata della concessione

Ai sensi dell'art. 24c LTC, la concessione è rilasciata per un periodo determinato. La ComCom stabilisce la durata in funzione del genere e dell'importanza della concessione. I diritti di utilizzo delle frequenze assegnati nell'ambito della presente concessione sono validi dal 1° gennaio 2029 al GG mese AAAA. A meno di non venir contestata, la concessione entra in vigore 30 giorni dopo la notifica alla concessionaria.

La ComCom può rinnovare una concessione ai sensi dell'art. 20 OUS o prorogarne la durata se non si giustifica una gara pubblica secondo l'art. 22a cpv. 2 LTC.

5 Diritti e obblighi di utilizzo delle frequenze

5.1 Prescrizioni di utilizzo

La concessionaria è autorizzata a utilizzare lo spettro di radiofrequenze ad essa assegnato nel rispetto delle prescrizioni di utilizzo (art. 22 cpv. 1 e 2 LTC in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 e l'art. 16 segg. OUS). Le prescrizioni inerenti i diritti di utilizzazione delle frequenze assegnate derivano dal PNAF, dai regolamenti RIR pertinenti e dalle informazioni definite nella descrizione tecnica della rete (allegato III).

Le caratteristiche tecniche e d'esercizio dell'utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione, in particolare la frequenza, la larghezza di banda occupata, la potenza, l'ubicazione e le ore di emissione, sono definite nella descrizione tecnica delle reti di radiocomunicazione (art. 18 cpv. 1 OUS). La descrizione tecnica delle reti di radiocomunicazione costituisce parte integrante della presente concessione (art. 18 cpv. 2 OUS). Se durante la revisione periodica viene individuata la necessità di un adeguamento, la descrizione tecnica delle reti di radiocomunicazione può essere aggiornata dinamicamente. La concessionaria è autorizzata a modificare la descrizione tecnica solo su autorizzazione della ComCom (art. 18 cpv. 3 OUS).

5.2 Lavori di conversione della rete

Con la presente concessione, la concessionaria ottiene i diritti d'uso di frequenze che saranno utilizzate da una altra concessionaria (XXX) o da altre concessionarie (XXX e YYY) fino al 31 dicembre 2028. Questo fatto rende necessario un lavoro di conversione della rete (*network refarming*).

In collaborazione con le altre concessionarie, la concessionaria elabora una proposta in merito ai lavori di conversione della rete.

I requisiti per una proposta in tal senso sono stabiliti nell'allegato V. I concessionari presentano la proposta alla ComCom **entro tre mesi** dall'entrata in vigore della concessione. Il processo di autorizzazione e gli obblighi di notifica relativi ai lavori di conversione della rete sono definiti nell'Allegato V.

Se non viene raggiunto un accordo tra le concessionarie, la concessionaria presenta alla ComCom, entro lo stesso termine, una propria proposta per i lavori di conversione della rete. La ComCom stabilisce l'ulteriore procedura.

5.3 Obbligo di copertura tramite la propria infrastruttura di rete terrestre

La concessionaria è tenuta a fornire servizi di radiocomunicazione mobile ad almeno il 50% della popolazione svizzera entro e non oltre il GG mese AAAA. La concessionaria deve garantire l'obbligo di copertura attraverso i propri sistemi radiomobili terrestri.

Se l'obbligo di copertura tramite la propria infrastruttura di rete terrestre non viene rispettato nei tempi previsti, la concessione può essere ritirata. È escluso il rimborso dell'importo dell'aggiudicazione

(art. 24 cpv. 2 OUS). Le tasse annuali riscosse in anticipo per l'esercizio e il controllo tecnico dello spettro di frequenze sono rimborsate pro rata temporis (art. 7 cpv. 2 OTST).

L'obbligo di copertura attraverso la propria infrastruttura di rete terrestre può essere modificato solo se la concessionaria dimostra di non essere in grado di adempiere a tale obbligo per motivi indipendenti dalla sua volontà. La concessionaria deve provare in modo convincente di aver fatto tutto il possibile per adempiere i suoi obblighi.

5.4 Obblighi di coordinamento delle frequenze

5.5 Confini nazionali

Le specifiche per il coordinamento delle frequenze ai confini nazionali sono riportate nella descrizione tecnica delle reti di radiocomunicazione (allegato III). Con un ragionevole preavviso è possibile adeguare i valori di intensità di campo, le linee di coordinamento, l'uso preferenziale delle frequenze e delle risorse di identificazione delle celle radio (tra cui *Scrambling Code SC* o *Preferential Physical Layer Cell Identifier PCI*) e i metodi di calcolo per il coordinamento delle frequenze. In tal caso, la descrizione tecnica delle reti di radiocomunicazione viene aggiornata di conseguenza.

5.6 Sistemi di misurazione e ricezione della Confederazione

L'UFCOM e le altre autorità federali gestiscono gli apparecchi di misurazione e ricezione per adempiere ai loro compiti di pertinenza statale (art. 26 LTC). Il funzionamento di questi impianti può essere compromesso, in determinate circostanze, dall'esercizio dei diritti di utilizzo delle frequenze assegnati alla concessionaria.

Gli impianti di radiocomunicazione mobile (stazioni di base) che devono essere installati a una distanza inferiore a un chilometro (1 km) da un impianto di misurazione e ricezione della Confederazione sono soggetti all'obbligo di coordinamento. L'UFCOM fornisce alla concessionaria una lista con tutte le ubicazioni delle stazioni di misurazione e di ricezione. La concessionaria deve comunicare all'UFCOM tutti i parametri di radiocomunicazione necessari per la valutazione tecnica ai fini del coordinamento. L'UFCOM decide se e quali prescrizioni di utilizzazione tecniche supplementari sono necessarie per proteggere questi impianti.

5.7 Interferenze radio

Gli impianti di radiocomunicazione mobile (stazioni di base) gestiti nell'ambito di questa concessione devono essere conformi alle prescrizioni. Se un impianto di radiocomunicazione mobile (stazione di base) gestito sulla base di questa concessione interferisce con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, l'UFCOM può obbligare la concessionaria a modificare l'impianto a proprie spese o a sospenderne l'esercizio (art. 34 cpv. 1 LTC).

6 Obbligo d'informazione e di notifica

La concessionaria ha l'obbligo di fornire all'UFCOM le informazioni necessarie all'applicazione e alla valutazione della legge sulle telecomunicazioni e delle relative disposizioni d'esecuzione, nonché della presente concessione (art. 59 LTC e Allegato II del presente documento).

I concessionari devono comunicare all'UFCOM ogni 14 giorni i dati d'esercizio aggiornati degli impianti di radiocomunicazione mobile (stazioni di base) (cfr. anche art. 11a cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, ORNI; RS 814.710). L'UFCOM comunica ai titolari delle concessioni quali informazioni specifiche sui dati operativi sono soggette all'obbligo di notifica. La notifica deve essere effettuata secondo il formato prescritto dall'UFCOM. L'UFCOM gestisce una banca dati delle antenne allo scopo di registrare questi dati (art. 11b ORNI).

7 Informazioni fornite dall'UFCOM

C'è un forte bisogno di informazione tra la popolazione riguardo ai diritti d'utilizzo associati a questa concessione. Questa necessità di informazioni è di grande interesse pubblico. Alcuni dati della banca dati delle antenne sono pertanto pubblicati sul geoportale della Confederazione su una mappa riassuntiva (art. 24f cpv. 2 LTC e cfr. anche art. 19b cpv. 1^{bis} ORNI).

L'UFCOM può fornire ulteriori informazioni nell'ambito dell'art. 24f cpv. 1 LTC e concedere l'accesso alla banca dati delle antenne in base alle disposizioni della legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3). Restano riservati gli interessi prevalenti di riservatezza pubblica e privata; i segreti d'affari rimangono comunque protetti (art. 24f LTC e art. 7 LTras).

8 Disposizioni penali e misure di vigilanza

La concessionaria sottosta alle disposizioni penali della legge sulle telecomunicazioni (art. 49 segg. LTC). In particolare, la concessionaria può essere sanzionata con una multa fino a 100 000 franchi se i diritti d'uso delle frequenze assegnate vengono utilizzati in violazione delle prescrizioni di utilizzo o della concessione (art. 52 cpv. 1 lett. b n. 4 LTC).

Se viene accertata una violazione del diritto internazionale e nazionale in materia di telecomunicazioni, delle relative disposizioni esecutive o della concessione, la ComCom può adottare misure di vigilanza (art. 58 cpv. 4 in combinato disposto con il cpv. 2 LTC). La concessione viene ritirata se non sono più soddisfatti i requisiti essenziali per il suo rilascio (art. 58 cpv. 4 in combinato disposto con il cpv. 3 LTC). Inoltre, la concessionaria può essere addebitata un importo fino al 10% della cifra d'affari media realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi (art. 60 cpv. 1 LTC).

L'obbligo di pagare l'importo dell'aggiudicazione rimane invariato nonostante una misura di vigilanza basata sull'art. 58 LTC. È escluso il rimborso in caso di limitazione, sospensione, revoca o ritiro della concessione (art. 24 cpv. 2 OUS).

9 Tasse

9.1 Importo dell'aggiudicazione

I diritti di utilizzo delle frequenze in questione sono stati acquistati all'asta. Per ottenere un importo dei proventi della vendita appropriato, la ComCom aveva fissato un'offerta minima (art. 39 cpv. 4 LTC in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 OUS). Il limite inferiore equivale alla somma delle tasse di concessione per tutta la durata della concessione, stimate in base al tasso d'interesse usuale del settore corrispondente al periodo in questione, e delle tasse amministrative per la pubblica gara e il rilascio della concessione (art. 24 cpv. 1 lett. a e b OUS). La tassa di concessione (art. 39 cpv. 1 LTC) corrisponde all'importo dell'aggiudicazione dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione (art. 39 cpv. 4 LTC). Con il pagamento dell'importo dell'aggiudicazione viene saldata, per l'intera durata della concessione, la tassa di concessione per l'utilizzo dello spettro di frequenze assegnato.

L'importo dell'aggiudicazione per i diritti d'uso delle frequenze acquistati nell'asta tenutasi dal GG mese AAAA al GG mese AAAA è il seguente: **CHF** ⁰⁰⁰⁰.

L'importo dell'aggiudicazione per i diritti d'uso delle frequenze acquisiti deve essere pagato al momento dell'entrata in vigore della concessione e deve essere pagato in un unico versamento (art. 24 cpv. 2 OUS). Il pagamento dell'importo dell'aggiudicazione deve essere effettuato entro un termine di pagamento di 30 giorni dalla data di scadenza tramite una banca autorizzata ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934 (legge sulle banche, LBCR; RS 952.0) con sede in Svizzera. La fattura sarà inviata separatamente per Posta.

Se l'importo dell'aggiudicazione non viene pagato entro il termine impartito di 30 giorni, la ComCom esige, senza preavviso, il versamento dell'intera garanzia bancaria. Allo scadere del termine di 30 giorni viene applicato un interesse di mora del 5% (art. 12 cpv. 4 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti, OgeEm; RS 172.041.1).

L'importo dell'aggiudicazione non può essere rimborsato se la concessione è limitata, sospesa, revocata, ritirata o restituita prima della sua scadenza (art. 24 cpv. 2 OUS).

9.2 Tasse amministrative

Conformemente all'art. 40 cpv. 1 lett. e LTC, in combinato disposto con l'art. 13 OTST, la concessionaria è tenuta a pagare tasse amministrative annue per la gestione e il controllo tecnico dello spettro

delle frequenze. L'importo di queste tasse è calcolato sulla base della descrizione tecnica delle reti di radiocomunicazione (allegato III).

L'UFCOM riscuote generalmente in anticipo questa tassa amministrativa annua (art. 2 cpv. 1 OTST).

In caso di revoca o ritiro della concessione o di rinuncia anticipata, le tasse amministrative annuali vengono rimborsate pro rata temporis (art. 7 cpv. 2 OTST).

10 Cambiamenti nel rapporto di concessione

10.1 Trasferimento della concessione

Conformemente all'art. 24d cpv. 1 e 2 LTC la concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente a un terzo soltanto con il consenso della ComCom. Lo stesso vale per il trasferimento economico della concessione (art. 24d cpv. 4 LTC). Vi è trasferimento economico quando un'impresa acquisisce il controllo sulla concessionaria secondo le disposizioni della legislazione sui cartelli.

In particolare, il trasferimento della concessione non deve eliminare o pregiudicare in modo significativo la concorrenza efficace (art. 24d cpv. 2 lett. a in combinato disposto con l'art. 23 cpv. 4 LTC). Pertanto, anche le modifiche dei rapporti di partecipazione devono essere notificate se incidono sulle attività commerciali della concessionaria.

L'utilizzo condiviso delle frequenze richiede l'approvazione della ComCom (art. 24d cpv. 5 LTC).

10.2 Modifica e revoca della concessione

Conformemente all'art. 24e cpv. 1 LTC, la ComCom può modificare o revocare la concessione se la modifica o la revoca è necessaria per salvaguardare importanti interessi pubblici. La concessionaria è indennizzata in modo adeguato se i diritti trasferiti sono revocati o ridotti in modo sostanziale (art. 24e cpv. 2 LTC).

La ComCom può modificare la concessione su richiesta della concessionaria, a condizione che non vi si opponga alcun interesse preponderante privato o pubblico e che continuino ad essere rispettate le condizioni per il rilascio della concessione ai sensi dell'art. 23 LTC. Non può essere avanzata alcuna pretesa giuridica di modifica della concessione.

È escluso il rimborso dell'importo di aggiudicazione (art. 24 cpv. 2 OUS).

Le tasse amministrative riscosse annualmente in anticipo per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze vengono rimborsate pro rata temporis in caso di revoca della concessione (art. 7 cpv. 2 OTST).

10.3 Rinuncia alla concessione

La concessionaria può in ogni momento rinunciare alla sua concessione. La rinuncia deve essere presentata alla ComCom per iscritto e motivata.

La rinuncia non ha alcuna incidenza sull'obbligo di pagare l'importo dell'aggiudicazione (punto 9.1). È escluso il rimborso in caso di rinuncia prematura alla concessione (art. 24 cpv. 2 OUS e art. 7 cpv. 1 OTST).

Le tasse amministrative riscosse annualmente in anticipo per la gestione e il controllo tecnico dello spettro di frequenze sono rimborsate pro rata temporis (art. 7 cpv. 2 OTST).

Visto quanto precede, è deciso che:

1. Con la concessione, la concessionaria ottiene il diritto di utilizzare i diritti d'uso delle frequenze acquistati nell'asta tenutasi dal GG mese AAAA al GG mese AAAA in conformità alle disposizioni stabilite nella concessione e al diritto ad essa applicabile per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2029 e il GG mese AAAA.
2. La concessionaria è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati nella concessione e a rispettare la legislazione applicabile.
3. L'importo dell'aggiudicazione per i diritti d'utilizzo delle frequenze ottenuti ammonta a CHF °°, pagabili entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della concessione. La fattura sarà inviata separatamente per Posta.
4. Le tasse amministrative ricorrenti annualmente per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze sono determinate sulla base delle informazioni contenute nella descrizione tecnica delle reti di radiocomunicazione (Allegato III). Vengono rimosse anticipatamente e fatturate alla concessionaria dall'UFCOM.
5. La presente concessione è notificata alla concessionaria tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Commissione federale delle comunicazioni ComCom

Martin Bürki
Presidente

11 Allegati (non inclusi nel presente modello di concessione)

- | | |
|---------------|---|
| Allegato I: | Informazioni sulla concessionaria |
| Allegato II: | Obbligo d'informare relativo al numero di partecipanti e alla copertura |
| Allegato III: | Descrizione tecnica delle reti di radiocomunicazione |
| Allegato IV: | Questioni in materia di pianificazione e di autorizzazione |
| Allegato V: | Lavori di conversione della rete |

12 Rimedi giuridici

Contro la presente concessione può essere interposto un ricorso amministrativo scritto entro 30 giorni dalla notifica della concessione. Il termine di ricorso non decorre dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. L'atto di ricorso deve essere inoltrato al

Tribunale amministrativo federale
Casella postale
9023 San Gallo

L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la concessione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.